



ORDINANZA SULLE ATTIVITÀ BALNEARI

Il Dirigente del Settore Gestione Patrimoniale e Programmi di Federalismo demaniale - culturale,

Visto il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942.

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952.

Vista la L. n. 59/1997 e il D.lgs. n. 112/1998 con i quali sono state conferite alle Regioni e agli Enti Locali le funzioni relative al demanio marittimo, con esclusione della materia relativa alla sicurezza della navigazione.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

Visto il D.lgs. n. 116/2008 di attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

Viste le direttive "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 2009/147/CE.

Vista la Legge Regionale del Veneto n. 33 del 04 novembre 2002 "*Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo*" e ss. mm. ii..

Visto l'art. 18 bis della Legge Regionale del Veneto n. 60 del 28 dicembre 1993 "*Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo*" e ss. mm. ii..

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 500 del 19 aprile 2016 "*Linee guida ai Comuni costieri per l'attuazione della disciplina prevista dall'articolo 18 bis della Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016"*".

Vista la D.G.R. Veneto n. 1215 del 15 luglio 2014 "*Legge 31.07.2002 n. 179. Approvazione criteri generali da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la ricostruzione delle morfologie costiere*".

Vista la Circolare prot. n. 34660 del 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativa a "*Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento*".

Visto il "*Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo*" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 08 febbraio 2010.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 25 maggio 2016 avente ad oggetto

"Individuazione del tratto di spiaggia al Lido di Venezia dedicato all'accesso e alla permanenza degli animali d'affezione, ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 28 dicembre 1993, n. 60".

Visto la D.G.R. Veneto n. 786 del 27 maggio 2016 come modificata e integrata dalla D.G.R. Veneto n. 1331/2017

Visto il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido - Variante parziale alla V.P.R.G. per l'isola del Lido, ai sensi dell'art. n. 50, commi da 10 a 14, della L.R. 61/85 - approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 12 aprile 2018.

Visto il Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola di Pellestrina - Variante parziale alla V.P.R.G. per l'isola di Pellestrina, ai sensi dell'art. n. 50, commi da 10 a 14, della L.R.V. 61/85 - approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 16 gennaio 2012.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici vigenti.

Visto il Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali.

Vista la D.G.R. Veneto n. 929 del 09 luglio 2020 *"Individuazione del Comune di Venezia quale Ente Gestore, per il territorio di propria competenza, dei siti Rete Natura 2000. Rete ecologica europea Natura 2000. Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE."*

Visto il Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 27 gennaio 2014 e modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del 13 febbraio 2015.

Visto il D.D.R. Veneto n. 202 del 18 ottobre 2023 recante *"individuazione delle acque di balneazione del Veneto e dei relativi punti di monitoraggio nonché della durata della stagione balneare per l'anno 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116"* e il D.D.R. Veneto n. 186 del 26 settembre 2023 recante *"classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 116"*.

Visto il Decreto Regionale della Direzione Ambiente n. 33 del 08 febbraio 2024 *"Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l'anno 2024, ai sensi del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 e del Decreto Ministeriale 19 aprile 2018"*.

Vista l'ordinanza n. 36 del 09 maggio 2022 della Capitaneria di Porto di Venezia.

ORDINA

Art. 1

Disposizioni generali

- 1.** La stagione balneare, come individuata dal D.D.R. Veneto n. n. 202 del 18 ottobre 2023, è compresa tra il **15 maggio e il 15 settembre**.
- 2.** È data facoltà di derogare alla stagione balneare, così come definita al precedente punto, sia in aumento che in riduzione. In ogni caso, nei periodi di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi tutti i servizi (salvamento, primo intervento, servizi igienici, ecc..) con le modalità indicate nelle norme che seguono. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno provvedere, ai fini commerciali, alla segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della L.R.V. n. 33/2002.

3. **Tra il 01 giugno e il 15 settembre** devono comunque essere assicurati l'apertura, la gestione e il corretto funzionamento degli stabilimenti balneari da parte dei concessionari demaniali.
4. L'orario minimo di apertura al pubblico delle strutture balneari destinate alla balneazione è 9.30 – 18.30.
5. È onere del concessionario adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, al fine di garantire la massima tutela e incolumità degli utenti.

Art. 2

Zone di mare riservate ai bagnanti

1. Dalla data di adozione della presente ordinanza e per l'intera durata della stagione balneare, è fatto divieto di balneazione nelle zone permanentemente interdette per motivi non dipendenti dall'inquinamento, così come individuate, ai sensi del D.lgs. 116/2008, con Decreto della Regione Veneto n. 33 del 08 febbraio 2024 (Allegato A, tabella n. 3 – acque di non balneazione: Comune di Venezia – acqua di non balneazione n. 09 - n. 10- n. 11 - n. 12).

Corpo idrico	Comune	N° acqua	Località (inizio-fine tratto costiero)	Inizio Long	Inizio Lat	Fine Long	Fine Lat	Lungh (m)
MAR	VEN	9	Dal limite del confine comunale con Cavallino-Treporti al limite iniziale dell'acqua di balneazione 48 (20 m a sud dall'inizio della diga destra della bocca di porto di Lido)	12.4327	45.4244	12.3992	45.4290	3501
MAR	VEN	10	Dal limite finale dell'acqua di balneazione 59 (20 metri a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Malamocco) al limite iniziale dell'acqua di balneazione 60	12.3294	45.3384	12.3223	45.3253	3714
MAR	VEN	11	Dal limite finale dell'acqua di balneazione 60 (località Porto Secco di S. Pietro in Volta) al limite iniziale dell'acqua di balneazione 61 (cantiere De Poli)	12.3144	45.3087	12.3070	45.2893	2344
MAR	VEN	12	Dal limite finale dell'acqua di balneazione 65 (20 m a nord dall'inizio della diga sinistra della bocca di porto di Chioggia) al limite del confine comunale con Chioggia (centro della bocca di Porto di Chioggia)	12.3035	45.2355	12.3011	45.2322	1199

2. Gli specchi acquei antistanti il litorale del Comune di Venezia, durante il periodo della stagione balneare, sono destinati prioritariamente alla balneazione per una distanza di **500 metri dalla battigia**, fatti salvi i divieti di balneazione di cui alla vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Venezia. Il nuotatore che si trovi al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha l'obbligo di utilizzare i segnali previsti per il subacqueo con sagola non più lunga di 7 mt.
3. È fatto obbligo ai concessionari di segnalare opportunamente i limiti delle acque di balneazione, così come previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare della Capitaneria di Porto di Venezia.
4. Analogamente, i concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni altra eventuale zona pericolosa alla balneazione e ai tuffi, ad esempio, per la presenza di buche, fossi, scogli, vortici, fondali insufficienti.

Art. 3

Prescrizioni sull'uso delle spiagge e degli specchi acquei riservati alle attività balneari: **DIVIETI**

1. Sull'arenile del Comune di Venezia, **È VIETATO**:
 - a) **lasciare natanti in sosta** sull'arenile, a eccezione di quelli autorizzati destinati al noleggio/locazione e alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) **lasciare sulle spiagge a libera fruizione, oltre il tramonto del sole, attrezzature** comunque denominate (ombrelloni, sedie, sedie sdraio, tende o altro);
 - c) **nella fascia di arenile che va dalla battigia a una profondità di 5 metri, posizionare installazioni di qualsiasi tipo**, disporre ombrelloni o sedie a sdraio o teli mare o qualsiasi altra attrezzatura, anche se precaria, al fine di permettere il libero transito delle persone. Nella predetta zona è comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di soccorso. È ammesso il transito degli operatori commerciali autorizzati, purché non effettuino la sosta per le operazioni di vendita;
 - d) **nella fascia di arenile, che va dal confine della concessione fino a 5 metri dalla linea di battigia, vigono tutti i divieti di cui alla lettera c)** del presente articolo, riservandosi detta fascia ad esclusivo transito e sosta degli operatori commerciali autorizzati, dei mezzi di soccorso, spegnimento e pulizia;
 - e) **campeggiare e/o accamparsi e/o bivaccare;**
 - f) **transitare e/o sostare, con qualsiasi tipo di veicolo, anche non a motore. Il presente divieto non opera ed è quindi consentito il transito:**
 - dei mezzi delle forze di polizia;
 - dei mezzi di soccorso;
 - dei mezzi utilizzati dai portatori di handicap;
 - dei mezzi autorizzati alla pulizia delle spiagge, al rifornimento degli esercizi insistenti sull'arenile, all'esercizio del commercio itinerante di cui al successivo art. 6. Durante la stagione balneare i mezzi meccanici autorizzati possono essere impiegati unicamente in orario compreso tra le ore 05.00 e le 09.30 e tra le ore 19.00 e le ore 24.00, salvo cause di forza maggiore;
 - delle biciclette lungo il bagnasciuga al di fuori della stagione balneare, mentre, per quanto concerne le aree di tutela ambientale (zone ZSC) di cui al successivo art. 9, il transito è consentito unicamente tra ottobre e marzo compresi. La conduzione a mano è sempre consentita.
 - g) **transitare e/o sostare**, nonché svolgere attività di qualsiasi natura **sui pennelli a mare** non attrezzati per il passeggio;
 - h) praticare qualsiasi attività o tenere qualsiasi comportamento, anche attraverso giochi, qualora questo possa arrecare danno o molestie, minaccia all'incolumità o comunque turbativa alla pubblica quiete nonché ostacolo all'uso collettivo del mare e delle spiagge;
 - i) **condurre sull'arenile concessionato animali**, salvo quanto previsto dall'art. 7, anche se muniti di museruola e guinzaglio ivi compresi quelli utilizzati da

fotografi o cineoperatori; sono esclusi dal presente divieto i cani guida per i non vedenti e i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. Tale divieto non riguarda gli eventuali tratti di arenile e vie di transito a libera fruizione, né quelli a tal fine organizzati dai concessionari e dal Comune, i quali risultino essere in possesso di tutte le autorizzazioni/pareri/nulla osta previsti dalla normativa vigente;

- j)** fare uso di qualsiasi apparecchio di **diffusione sonora** dalle ore 12:00 alle ore 15:00. Nei rimanenti orari è ammesso l'uso dei sopracitati apparecchi a condizione che non si arrechi disturbo alla quiete pubblica o molestia alle persone e si rispetti quanto stabilito dai vigenti regolamenti. Non sono assoggettate a tale divieto le attività di somministrazione alimenti e bevande pienamente conformi alla disciplina di specie ed in possesso delle autorizzazioni necessarie;
- k)** **organizzare eventi**, ivi comprese le operazioni di Clean-up o similari, manifestazioni ricreative o sportive, spettacoli pirotecnici, esercitare attività (commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), senza autorizzazione/nulla osta/pareri degli uffici comunali e/o di altri enti competenti, ove previsti dalla normativa vigente;
- l)** **gettare o abbandonare rifiuti** o materiali di qualsiasi altra natura sull'arenile o in mare;
- m)** **bruciare** sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo nonché tenere, utilizzare, trasportare bombole a gas e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante salvo specifica autorizzazione;
- n)** **effettuare pubblicità** sia sulla spiaggia che nello specchio acqueo, salvo specifica autorizzazione, anche mediante la distribuzione di manifesti o lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
- o)** **sorvolare** le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di velivoli anche sportivo, per qualunque scopo, a quote inferiori a 300 metri e a meno di 100 metri da entrambi i lati della linea di costa, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- p)** **pescare** durante la stagione balneare con qualsiasi tipo di attrezzatura tra le ore 9.30 e le ore 18.30 e nelle zone destinate alla balneazione;
- q)** **tuffarsi dai pennelli a mare** o dighe e/o dagli scogli limitrofi antistanti le spiagge;
- r)** **utilizzare prodotti detergenti**, saponi e shampoo durante l'utilizzo di docce situate sulla sabbia. In tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
- s)** **l'occupazione delle cabine per il pernottamento** o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

Art. 4

Prescrizioni per i titolari di strutture balneari

1. I titolari di strutture balneari hanno **l'OBBLIGO** di:

- a) **adoperarsi** affinché siano rispettati i divieti di cui alla presente ordinanza;
- b) **esporre** in luoghi ben visibili agli utenti cartellonistica riportante le informazioni sulle misure di prevenzione in più lingue (almeno italiano e inglese), copia della presente ordinanza, del vigente regolamento per l'uso del demanio marittimo, della planimetria quotata della concessione, degli orari del servizio di salvamento che viene garantito dalla struttura riportato in più lingue (almeno italiano e inglese), nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, i numeri telefonici della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera (con particolare riferimento ai numeri di emergenza Numero Blu 1530), dell'emergenza sanitaria (con particolare riferimento alle modalità di chiamate al 112), dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Locale. Fermo restando quanto previsto dalla vigente ordinanza della Capitaneria di Porto di sicurezza balneare, ogni tipo di segnalazione utile per i bagnanti dovrà essere riportata almeno in lingua italiana e inglese;
- c) **munirsi delle relative autorizzazioni**, nulla osta, pareri, ecc. per le attività di cui alla presente ordinanza.
- d) **rispettare** la normativa di sicurezza in materia d'antincendio;
- e) **garantire il libero e gratuito accesso e transito** per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione, durante tutto il periodo dell'anno. I concessionari, il cui stabilimento balneare dispone di più accessi, per il periodo di chiusura serale e per tutto il periodo invernale ne devono indicare, con apposita comunicazione da inviare al Settore competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, almeno uno per garantire il passaggio libero e gratuito, anche per i portatori di handicap;
- f) **garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap** con la predisposizione di appositi percorsi perpendicolari alla battigia opportunamente segnalati. I concessionari dovranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, al fine di consentire ai soggetti portatori di handicap il raggiungimento di tutti i servizi resi dallo stabilimento balneare nonché della battigia. I camminamenti vanno autorizzati attraverso idoneo titolo edilizio;
- g) **indicare i limiti della concessione** verso la battigia con due pali posizionati agli estremi opposti, di color blu, altezza 2 metri e con affisso un cartello (di almeno cm 20 x cm 40), che riporti la dicitura "Limite di concessione". Ulteriori pali di altezza pari a 2 metri dovranno essere posizionati ogni 50 metri lungo la linea di concessione;
- h) **smaltire le acque reflue** in fognatura dinamica che recapita al depuratore del Lido o in Laguna ai sensi della L. 206/1995, previa autorizzazione rispettivamente del Gestore della Fognatura o del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. – Ufficio Antinquinamento della Laguna di Venezia; in caso di accertata impossibilità tecnica, i reflui potranno essere gestiti come

rifiuti nel rispetto della relativa normativa di settore;

- i) dotare di apposita segnaletica** i servizi igienici per disabili, di cui alla L. n. 104/92, riportante il previsto simbolo internazionale, ben visibile, al fine di consentire la loro immediata identificazione;
 - j) posizionare ai piedi del pennello a mare** apposito cartello, riportante il divieto di cui al presente articolo 3, comma 1, punto q) e alla vigente Ordinanza della Capitaneria di Porto di Venezia;
 - k) comunicare** al Settore competente all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo all'indirizzo mail servizio.demanio@comune.venezia.it:
 - le eventuali modifiche alle misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge e/o l'eventuale proposta di individuazione di un'area attrezzata per l'accoglienza di cani accompagnati;
 - il Piano di Salvamento almeno 15 giorni prima dell'apertura dello stabilimento balneare;
 - la polizza fideiussoria a garanzia delle obbligazioni nascenti da concessione almeno 15 giorni prima della scadenza;
- 2.** Le aree individuate nel Piano Particolareggiato dell'Arenile dell'Isola del Lido, approvato con delibera di C.C. n. 12 del 12/04/2018, quali possibili aree in ampliamento delle attuali concessioni demaniali marittime con finalità turistico - ricreative, qualora non concesionate, dovranno intendersi quali aree di libera fruizione per il libero posizionamento temporaneo/giornaliero di ombrelloni e attrezzature da spiaggia da parte dell'utenza. Sarà cura dei concessionari frontisti posizionare idonea cartellonistica indicante le zone di libera fruizione.

Art. 5

Attività soggette ad autorizzazione

- 1.** Sono soggette ad **AUTORIZZAZIONE** le seguenti attività:
 - a) posa in opera** di camminamenti, recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, piattaforme, zattere e simili o l'esecuzione di qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
 - b) manutenzione straordinaria** secondo le Norme Tecniche Attuative dei Piani Particolareggiati degli Arenili dell'Isola del Lido e di Pellestrina;
 - c) pulizia straordinaria** dell'arenile, formazione e rimessa in pristino di dune provvisoriale e le operazioni di pulizia giornaliera dell'arenile se svolte con mezzi motorizzati;
 - d) accensione di fuochi** sull'arenile, tenuta, utilizzo e trasporto di bombole a gas, stufe e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
 - e) transito o sosta con veicoli a motore** di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap;
 - f) manifestazioni di qualsiasi genere**, gare e altre attività organizzate, anche se promosse dal Comune di Venezia, aperte al pubblico e non riservate esclusivamente ai clienti dello stabilimento balneare e/o a persone specificamente individuate.
 - g) installazione** delle attrezzature, anche temporanee e provvisorie;

h) attività pirotecniche;

- i)** pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante mezzi fonici da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio, anche a mezzo di aerei, di manifesti o altro materiale;
- j)** individuazione di aree/specchi acquei dedicati all'accoglienza di cani o di altri animali d'affezione accompagnati.

2. Per gli ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici di cui all'art. 134 del D.Lgs 42/2004, gli interventi per i quali è prescritta la preventiva autorizzazione paesaggistica come disciplinata dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dal successivo DPR 31/2017, potranno essere realizzati solo a seguito dell'ottenimento del predetto titolo autorizzativo.

Art. 5bis Attività di Clean-Up

- 1.** Le attività di Clean-up, quali le iniziative senza scopo di lucro volte alla raccolta e/o mappatura di rifiuti, sono soggette ad autorizzazione del Comune di Venezia e devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni e delle linee guida previste e/o richiamate nell'atto autorizzativo.

Art.6 Commercio itinerante

- 1.** I nulla osta per il commercio itinerante sull'arenile seguono quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 114/98, dalla Legge Regione Veneto n. 10 del 06 aprile 2001, dall'art 48 bis L.R. Veneto n. 33/2002, dal Piano del Commercio su aree pubbliche, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2007, dal Regolamento comunale per il Commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30 marzo 2023, dal Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana del Comune di Venezia e dai bandi ad evidenza pubblica approvati con determinazioni n. 31 e 32 del 18 gennaio 2024.
- 2.** I nulla osta hanno carattere personale e non possono in nessun modo essere utilizzati da terzi, anche se a nome dell'interessato; sono fatte salve le eccezioni previste dalle Leggi nazionali e regionali vigenti. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio in forma itinerante e il nulla osta dovranno essere esibiti, in originale, in qualsiasi momento, a richiesta del personale di Polizia Giudiziaria.
- 3.** L'attività di ambulante deve essere esercitata in forma itinerante; è vietata la sosta nella fascia di 5 metri dalla battigia. L'attività di commercio itinerante può essere esercitata, dai titolari dei nulla osta rilasciati dal Settore Sportello Unico commercio – Servizio Sportello Unico Commercio 4, nel rispetto delle modalità indicate nel sopra citato nulla osta, nei tratti di spiaggia libera e nelle aree degli stabilimenti balneari, purché in questo ultimo caso in possesso del relativo nulla osta rilasciato dal concessionario dello stabilimento balneare, il quale dovrà farne pervenire copia all'Amministrazione Comunale.
- 4.** L'attività di ambulante potrà essere effettuata esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 19.00. All'interno di tale fascia oraria al titolare del nulla osta è fatto obbligo di garantire la continuità e la frequenza dell'attività di vendita dal venerdì alla domenica di ogni settimana dalle ore 10.00

alle ore 16.00. Il controllo in merito sarà svolto dagli organi di Controllo previsti dalla legge 689/81.

5. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano delle dimensioni massime del banco di mt. 2,50 x 2,00 e della tenda parasole di metri 3,50 x metri 3,00, così come determinate dal Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche.
6. L'attività di commercio itinerante deve essere svolta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 commi 3 e 4 della L.R.V. 10/2001, la quale prevede che: "3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti." (Art. 4, commi 3 e 4).
7. La medesima attività deve inoltre rispettare il disposto dell'art. 29 comma 5 del regolamento comunale vigente (Modalità di svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante) il quale prevede che la ditta, al termine delle operazioni di vendita, si sposti di almeno 250 metri, con divieto di tornare nella medesima area nell'arco della stessa giornata.
8. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta la decadenza dal nulla osta rilasciato.

Art. 7

Accesso e permanenza degli animali sugli arenili

1. Salvo quanto previsto dall'art. 9 relativamente alle zone ZSC/ZPS, l'accesso alle spiagge libere e la permanenza degli animali d'affezione nelle aree appositamente individuate dal Comune di Venezia **sono ammessi alle seguenti condizioni:**
 - a) è sempre ammesso l'accesso degli animali da affezione alle spiagge libere nonché l'attraversamento delle aree in concessione, al fine di raggiungere la battigia, purché accompagnati dal proprietario o da altro conduttore che sia in grado di controllarli. Per spiagge libere si intendono tutte le spiagge che non siano date in concessione a terzi o che non siano regolarmente occupate per specifici usi, comprendendo anche la fascia di battigia che deve in ogni caso essere considerata di pubblica fruizione;
 - b) i cani devono essere condotti sempre al guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50, fatte salve le aree per i cani individuate dal Comune di Venezia;
 - c) per i cani provenienti da paesi esteri è obbligatoria la vaccinazione antirabbica;
 - d) il proprietario o altro conduttore dell'animale di affezione ha l'obbligo di avere con sé idonea documentazione sanitaria che dimostri la regolare validità delle vaccinazioni, dei trattamenti antiparassitari dei cani, nonché la loro regolare iscrizione all'anagrafe canina nazionale o di quella del Paese di provenienza; adeguata riserva di acqua; museruola rigida o morbida (da utilizzare in caso di

rischio per incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti) e, nel caso di stazionamento prolungato nelle aree adibite, di un ombrellone o di mezzo idoneo per dare ombra agli animali;

- e)** il proprietario o altro detentore degli animali di affezione debbono essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta immediata delle deiezioni solide che dovranno essere conferite nei cestini per la raccolta dei rifiuti; dovranno invece disperdere quelle liquide dilavandole con abbondante acqua di mare;
 - f)** è vietato l'ingresso in acqua dei cani ad eccezione degli specchi acquei ove siano previste specifiche e delimitate zone di balneazione;
 - g)** è vietato condurre in spiaggia cani affetti da patologie di natura cardiovascolare;
 - h)** l'accesso e la permanenza nelle apposite aree individuate dal Comune sono consentiti ai soli cani identificati mediante microchip o tatuati, che siano in regola con la documentazione sanitaria di cui al precedente punto d) e che siano muniti di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente;
 - i)** è vietato l'accesso all'area appositamente individuata dal Comune per la permanenza degli animali ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore;
 - j)** nei limiti del possibile, il conduttore del cane deve evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane, pena l'allontanamento a insindacabile giudizio delle autorità vigilanti preposte;
 - k)** l'attraversamento delle aree oggetto di concessione per il raggiungimento della battigia potrà avvenire utilizzando i camminamenti che portano direttamente alla battigia senza impegnare altri percorsi, salvo quanto comunicato dai concessionari ai sensi dell'art. 4, lett. k);
 - l)** sono esclusi dai predetti obblighi e divieti i cani guida destinati all'accompagnamento dei non vedenti o ipovedenti, i cani degli organi di polizia e della protezione civile e quelli brevettati per il servizio di salvataggio guidati da istruttori autorizzati;
 - m)** le responsabilità civile e penale per i danni causati a persone e/o cose dal cane è del proprietario del cane;
- 2.** I concessionari che intendono individuare un'area dedicata all'accoglienza di cani o altri animali d'affezione, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta/pareri necessari, sono tenuti a:
- a)** attrezzare l'area con l'apposita cartellonistica multilingue, i cestini per i rifiuti, distributori di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni, un servizio di doccia a uso esclusivo degli animali, garantendo periodici interventi di pulizia e di risanamento della sabbia;
 - b)** assicurare che i cani ospitati possano in qualunque momento ripararsi all'ombra e accedere ad una propria ciotola d'acqua;
 - c)** realizzare il controllo dell'idonea documentazione sanitaria che dimostri la regolare validità delle vaccinazioni, dei trattamenti antiparassitari dei cani, nonché la loro regolare iscrizione all'anagrafe canina nazionale o di quella del Paese di provenienza;
 - d)** permettere l'accesso ai soli cani identificati mediante microchip o tatuati e che siano in regola con la documentazione sanitaria di cui al precedente punto c);

- e) per i cani provenienti da paesi esteri è obbligatoria la vaccinazione antirabbica;
 - f) vietare la conduzione in spiaggia di cani affetti da patologie di natura cardiovascolare;
 - g) vietare l'accesso all'area ai cani con sindrome aggressiva e alle femmine in calore;
 - h) definire le regole affinché il conduttore del cane e degli altri animali d'affezione assicurino che la conduzione del cane avvenga ove previsto con un guinzaglio di lunghezza massima di metri 1,50; che il cane sia munito di collare antipulci o di dispositivo antiparassitario equivalente; che le deiezioni solide siano tempestivamente rimosse e siano subito depositate nei contenitori preposti, mentre le deiezioni liquide siano subito disperse dilavandole con abbondante acqua di mare; che il conduttore porti con sé una museruola rigida o morbida (da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti);
 - i) vigilare nei limiti del possibile affinché siano evitati latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del cane pena l'allontanamento ad insindacabile giudizio del concessionario medesimo e/o delle autorità vigilanti preposte;
 - j) consentire la balneazione negli specchi acquei appositamente autorizzati al massimo di cinque cani contemporaneamente in presenza del conduttore e prevedere, al termine del bagno, che il cane sia riassicurato al guinzaglio; i cani, comunque, non devono mai essere lasciati incustoditi e/o liberi di vagare.
- 3.** Nei periodi ricompresi tra la fine della stagione balneare e il 1° aprile di ogni anno, al fine di non interferire con la fase riproduttiva dell'avifauna protetta e con la stagione balneare stessa, è possibile effettuare passeggiate a cavallo lungo l'arenile, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:
- a) che vengano adottate tutte le precauzioni finalizzate alla pulizia, alla rimozione delle deiezioni ed alla sicurezza pubblica, e che vengano osservati i divieti e gli obblighi previsti dalle vigenti misure di conservazione approvate con DGRV n. 1331/2017;
 - b) che i conduttori siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dalla normativa vigente;
 - c) che i cavalli non vengano mai lasciati incustoditi e liberi di vagare;
 - d) che l'accesso all'arenile avvenga esclusivamente attraverso gli accessi alle spiagge libere;
 - e) che gli animali siano condotti esclusivamente lungo la battigia, senza occupare le aree in concessione, escludendo inoltre qualsiasi percorso che possa interessare il sistema dunale, al fine di evitare incidenze negative a carico degli habitat e delle specie oggetto di tutela ai sensi delle direttive comunitarie "Habitat" 92/43/CEE e "Uccelli" 2009/147/CE.

Art. 8

Prescrizioni per la pulizia dell'arenile, formazione di dune provvisionali e raccolta rifiuti

- 1.** Il concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalla concessione demaniale rilasciata dall'amministrazione comunale, dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia nelle aree avute in concessione, durante tutto l'anno, per il fronte di concessione fino al battente mare ed anche nello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia, nonché nelle aree limitrofe a libera fruizione non in concessione, per un'estensione non inferiore a metri 25 dal confine della concessione, fatte salve le disposizioni sulle modalità previste nel caso di stabilimenti interni a zone di rispetto ambientale e aree ZSC/ZPS di cui all'art. 9.
- 2.** Le operazioni di pulizia e manutenzione straordinaria dell'arenile sono soggette ad autorizzazione e vengono effettuate di norma due volte l'anno, a inizio e fine della stagione balneare; le stesse devono essere eseguite con opportuni sistemi che consentano la raccolta superficiale dei rifiuti.
- 3.** La formazione di dune provvisionali di protezione, realizzate longitudinalmente alla battigia dopo la fine della stagione balneare è soggetta ad autorizzazione in quanto connessa alla gestione e manutenzione dell'area in concessione che non comporta alterazione della quota dell'arenile. Le suddette attività sono possibili esclusivamente per movimentazioni di sabbia effettuate all'interno delle concessioni e per quantitativi di sabbia inferiori a 5.000 m³; per le stesse attività, la sabbia per la formazione/remissione delle dune protettive va raccolta/restituita solamente nelle aree di spiaggia emersa comprese nella concessione; nelle ipotesi eventuali in cui la concessione venga ad estendersi parzialmente sullo specchio acqueo non è consentita la movimentazione di sabbie sommerse. Ai sensi della D.G.R. Veneto n. 1215/2014 è di competenza della Regione Veneto, Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto, l'autorizzazione di movimentazioni di sabbia in quantitativi superiori ai 5.000 m³, o di movimentazioni all'esterno delle concessioni, o di ripascimenti, o di prelievi di sabbia dalla spiaggia sommersa.
- 4.** Le date e le fasce orarie di esecuzione delle operazioni di manutenzione d'inizio e fine stagione balneare autorizzate con l'utilizzo dei mezzi meccanici di cui ai precedenti commi, devono essere comunicate almeno con 10 giorni lavorativi di anticipo al Comune di Venezia.
- 5.** I rifiuti, compresi quelli rinvenuti durante le attività di pulizia dell'arenile e formazione delle dune provvisionali, devono essere raccolti, trasportati, depositati e smaltiti nel rispetto del Regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti urbani e delle normative vigenti in materia. I materiali di tipo fibrocemento, eventualmente rinvenuti, devono essere avviati a smaltimento come rifiuti pericolosi, mediante ditte specializzate ed autorizzate, fatta salva la facoltà del titolare della concessione di sottoporre i materiali a preventiva analisi. Del rinvenimento di rifiuti di tipo fibrocemento dovrà essere data comunicazione ad ARPAV U.O. Fonti di Pressione Vigilanza Ambientale e al Comune di Venezia, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'avvio a smaltimento.
- 6.** Qualora durante la stagione balneare si verificano depositi straordinari ed eccezionali di alghe o altre biomasse spiaggiate sul tratto di arenile antistante le aree oggetto di concessione demaniale tali da comprometterne la fruizione, il concessionario dovrà immediatamente segnalarne la presenza all'Ufficio competente alla gestione delle spiagge libere il quale valuterà l'effettiva

compromissione della fruibilità del tratto di arenile e l'eccezionalità dell'evento congiuntamente all'Ufficio preposto all'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo. Il Comune provvederà al trasporto e al relativo smaltimento dello spiaggiato straordinario. Al termine della stagione balneare, una volta definita la quantità media di spiaggiato per metro lineare di battigia da calcolarsi su un campione rappresentativo di concessioni balneari, il competente servizio quantificherà l'eventuale quota di costi a carico del concessionario, visti gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 9

Zone di rispetto ambientale ZSC/ZPS

- 1.** Nelle zone di rispetto ambientale e nelle aree ZSC/ZPS, istituite ai sensi della normativa europea (Direttive Habitat e Uccelli) e in applicazione delle Misure di Conservazione (approvate dalla Regione del Veneto con DGRV n. 786/2016 e successivamente integrata con DGRV n. 1331/2017 e n. 1709/2017) intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario per le quali è stato individuato il sito della Rete Natura 2000 IT3250023 "Lido di Venezia: biotopi litoranei" **è VIETATO:**
 - a) **alterare** gli ambienti dunali e retrodunali, anche solo transitando o sostando al di fuori dei sentieri predisposti;
 - b) **danneggiare** gli habitat e nuocere o disturbare la fauna e la vegetazione protetta;
 - c) **condurre animali** da compagnia al di fuori dei percorsi pedonali segnalati, qualora presenti, fermo restando l'uso obbligatorio del guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5;
 - d) **transitare in bicicletta** dal 01 aprile al 30 settembre, ma è sempre permessa la conduzione a mano;
- 2. Le operazioni di pulizia e manutenzione** dell'arenile vanno effettuate manualmente asportando solo il materiale spiaggiato di origine inorganica e lasciando in loco lo spiaggiato organico (tronchi, fanerogame, alghe). È vietato l'utilizzo di mezzi meccanici e il transito di mezzi motorizzati, nonché ogni alterazione anche temporanea dello stato dei luoghi e degli habitat. Sono previste deroghe specifiche per l'attività di pulizia e transito nelle aree in concessione, purché siano osservate le prescrizioni fornite nell'atto autorizzativo.
- 3. In qualsiasi periodo dell'anno**, qualora si verificano eventi meteomarini eccezionali in seguito ai quali siano necessari interventi urgenti di manutenzione straordinaria, si dovrà contattare tempestivamente il Servizio competente alla gestione delle aree di tutela ambientale ZSC (email: servizio.ambiente@comune.venezia.it) al fine di coordinare qualsiasi eventuale operazione.
- 4. Durante il periodo riproduttivo dell'avifauna** (da aprile a luglio) nei tratti di litorale in cui è probabile la nidificazione del fratino, le operazioni di pulizia, che dovrebbero essere condotte possibilmente al di fuori del periodo di riproduzione, vanno coordinate seguendo le indicazioni di esperti ornitologi. È comunque vietato ai concessionari depositare il materiale spiaggiato di origine organica al di fuori della concessione.

5. Sia all'interno che all'esterno delle aree ZSC/ZPS è vietato danneggiare nidi o covate delle specie di avifauna protetta (fratino, fraticello, corriere piccolo, beccaccia di mare ecc.) e in ogni caso interferire con l'attività di nidificazione; è altresì fatto divieto di recar danno alle recinzioni predisposte a tutela della nidificazione e di transitare all'interno delle aree recintate.
6. Al fine di non pregiudicare la riproduzione dell'avifauna protetta, gli animali da affezione dovranno essere tenuti con guinzaglio di lunghezza non superiore a m 1,5 a debita distanza dai nidi e dalle apposite recinzioni per non disturbare gli animali adulti e i pulcini.
7. Le "aree cani" attrezzate e organizzate per fruitori della spiaggia con animali d'affezione al seguito, qualora previste all'interno delle aree ZCS/ZPS, possono essere realizzate solo previa procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997.

Art. 10 Sanzioni

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave illecito, sarà perseguito secondo quanto previsto, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; dall'art. 39 della L. 11.02.1971 n. 50 e ss. mm. "Norme sulla navigazione da diporto"; dall'art. 53 del D. Lgs 171/2005 "Codice della nautica da diporto"; dagli artt. 7 ss. del D. Lgs. n. 4/2012; dal D. Lgs 114/98 e dalla Legge Regione Veneto n° 10/2001 in materia di commercio su aree pubbliche, ovvero dall'art. 650 del Codice penale; dall'art. 11 del Regolamento comunale per la disciplina delle emissioni rumorose in deroga ai limiti acustici.
2. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 11 Disposizioni finali

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza costituiscono condizioni minime per garantire la sicurezza delle persone, cose, animali presenti nell'arenile del Comune di Venezia. Si ribadisce che rimane a carico dei titolari delle concessioni demaniali marittime riguardanti l'arenile l'individuazione, l'adozione e la predisposizione di tutti i sistemi, procedure e controlli atti a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e ciò in adempimento alle vigenti normative in materia di sicurezza.
2. La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità marittima con apposite ordinanze.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si applicano il Regolamento comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche.
4. La presente ordinanza e la planimetria descrittiva della concessione devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo ben visibile al pubblico, per l'intero periodo di apertura dell'attività.

5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna ed in pari data sostituisce ed abroga l'ordinanza sulle attività balneari del Comune di Venezia rep. n. 293 del 16 maggio 2022.

La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio fino al 30 settembre 2024.

La notifica alla popolazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Venezia <https://www.comune.venezia.it/>.

La trasmissione ai titolari di concessioni demaniali marittime riguardanti tratti dell'arenile di Venezia destinati alla balneazione.

La trasmissione alla Capitaneria di Porto di Venezia e alla Polizia Locale.

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, nei confronti del presente provvedimento sono ammessi il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ai sensi della l. 1034/1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione del presente atto.

DEMANDA

il controllo e la corretta attuazione della presente agli organi e alle autorità di vigilanza competenti.

Venezia, 06.05.2024

IL DIRIGENTE
Veronica Rade
[documento firmato digitalmente]

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23, e 23 ter D.lgs. 82/2005.